

Ma agli istituti giuridici a protezione dei creditori restano ancora la revocatoria e il fallimento

Trust, nuova strada per il recupero

L'innovativo strumento s'impone per tutelare il patrimonio

DI MARCO ZANAZZI

Accade sempre più spesso che al dissesto economico e finanziario di una impresa coinvolga inevitabilmente anche una serie di soggetti che si trovano, loro malgrado, in condizioni di dipendenza diretta o indiretta rispetto all'impresa insolvente. A volte, troppo spesso per la verità, le azioni che il creditore intraprende nei confronti del proprio debitore al fine di indurlo a onorare i debiti non esasperano risultati positivi per una serie di motivi più vari: mancanza di patrimonio aggredibile, prescrizione di azioni, latitanza del debitore, mancata conoscenza da parte del creditore dei beni aggredibili... Così, avvocati e agenzie di recupero crediti si arrendono davanti all'inutilità della prosecuzione o dell'inizio di un evidente e costoso procedimento giudiziario nei confronti dell'impresa insolvente. Non raramente, ad aggravare la situazione, interviene la procedura fallimentare, con le ben note conseguenze in tema di revocatoria fallimentare, spesso vero e proprio ultimo atto per tentare di lucrare almeno l'aliquota di imposta deducendo la perdita su crediti dal reddito di esercizio.

In questo panorama desolante, da alcuni anni c'è chi ha fatto ricorso a uno strumento di tutela patrimoniale «alternativo» e più innovativo, non sempre utilizzato per fini meritevoli o leciti. Si tratta del trust, strumento moderno di protezione patrimoniale, estraneo all'ordinamento interno ma utilizzabile in virtù di un riconoscimento a seguito dell'entrata in vigore della convenzione dell'Aia del 1992. In forza dell'atto di trust, il disponente perde la proprietà a titolo definitivo (in alcuni ordinamenti il trust è anche revocabile...) dei propri beni individuati dall'atto stesso o da atto separato, ed essi passano alla sfera giuridica del trustee che ne è l'unico legittimo proprietario e che assume l'obbligo di gestire il patrimonio ricevuto finalizzandolo al raggiungimento di scopi ben individuati e nell'interesse dei beneficiari, anch'essi individuati nell'atto costitutivo di trust. L'effetto del trust, senza il quale non avrebbe senso parlare di trust, è la separazione patrimoniale del patrimonio perso-

nale del trustee dal proprio patrimonio personale: egli è sì l'instauratore dei beni conferiti in trust, ma solo ed esclusivamente nella sua qualità di trustee. Come effetto immediato di questa separazione vi è quello che i beni del trust, per quanto intestati al trustee, non potranno essere aggrediti dai creditori personali dello stesso, siano essi rappresentati dal coniuge, dal fisco, dai creditori generici... Da parte sua, il disponente non è più proprietario dei beni, avendoli ceduti al trust, ma avrà la certezza che essi verranno utilizzati e gestiti in conformità all'atto istitutivo di trust al fine di raggiungere lo scopo prefissato a vantaggio dei beneficiari. Quindi, i beni trasferiti in trust saranno protetti da:

- 1) creditori del disponente, poiché i beni non sono di sua proprietà (salvo problemi di revocatoria ordinaria e fallimentare);
- 2) dai creditori personali del trustee, poiché nel trust si realizza la separazione dei patrimoni;
- 3) dai creditori dei beneficia-

ri, fino a quando essi non ricevano i beni con successivo passaggio dal trustee, che può anche essere rinviato al verificarsi di certe condizioni o addirittura non avvenire mai.

In campo commerciale, le straordinarie potenzialità di questo strumento giuridico vengono sfruttate per soddisfare esigenze che non potrebbero trovare tutela con l'applicazione della legge interna, costituita dal codice civile. In campo commerciale, non è raro imbattersi in trust di garanzia a finanziamenti, a trust per la gestione di patti parasociali, a trust costituiti allo scopo di regolare passaggi generazionali, e a mille altre applicazioni, forse non ancora del tutto esplorate.

Risulta subito evidente, però, come l'estrema tutela del patrimonio conferito in trust porterà, e in alcuni casi ha già portato, a dispetto di chi in Italia propaga l'istituto per le sole finalità lecite e meritevoli, al suo sfruttamento per finalità e scopi anche illeciti ed elusivi. Non è da escludersi che il debitore commerciale possa ricorrere a questo strumento per costruir-

si una carriera da insolvente professionista e rendere inattuabile il proprio patrimonio alle aggressioni esterne. Non è raro il caso di professionisti che si siano tutelati per mezzo di un trust dai rischi professionali... Gli strumenti giuridici a tutela dei creditori non possono che passare, sempre che ne ricorrano i presupposti, da azioni di revocatoria, sia ordinaria sia fallimentare. Ipotizziamo, per semplicità, la situazione di un imprenditore individuale che abbia conferito i propri beni personali in un trust di protezione (detto asset protection trust) e che in seguito, per una serie di circostanze, venga dichiarato fallito.

L'imprenditore individuale, per sua natura, risponde delle obbligazioni contratte con tutto il patrimonio personale. È evidente che, qualora tale patrimonio non fosse più nella sua disponibilità, esso potrebbe anche sfuggire alla procedura. Il curatore, in concreto, potrebbe tentare di revocare l'atto istitutivo di trust o il passaggio successivo di beni allo stesso, con riferimento al limite dei due an-

ni precedenti. Ma se il termine fosse già decorso, il debitore potrebbe ritenersi, a ragione, sufficientemente al sicuro dalle aggressioni esterne, magari fallito, ma continuando a godersi indisturbato ville e auto di lusso, non in qualità di proprietario dei beni, ma in qualità di trustee di un trust o addirittura di beneficiario dello stesso, senza essere obbligato, per espressa previsione di alcune leggi straniere a cui si rimanda nella redazione dell'atto di trust, a dover giustificare o rendere conto di questo comportamento. Se poi consideriamo che, con opportuni accorgimenti, in alcuni casi è anche possibile far coincidere in una sola persona le figure del disponente, del trustee e del beneficiario, è chiaro come l'insolvenza pianificata possa dare quasi la certezza dell'impunità, aspetti penali a parte, e come il problema degli insolventi possa divenire un problema più serio di quanto non lo sia già oggi. (riproduzione riservata)

Per contattare l'autore utilizzare l'e-mail: zanazzi@fbcc.it

Leasing al consumo

Un ibrido negoziale

DI GIUSEPPE RODDI
responsabile servizio legale
Finconsumo-coordinatore
comm. giuridica Assofin-
capogruppo lavoro leasing
al consumo Assilea

Il leasing al consumo contempla aspetti economici e giuridici delle due figure di cui porta il nome. Preso in considerazione in via del tutto marginale dalla legge n. 142/92 e dal Testo unico delle leggi bancarie e creditizie (Tulb), ove se ne prevede l'assoggettamento alle norme sul credito al consumo, non ha finora goduto di ampia diffusione sul mercato, né di vera considerazione in ambito scientifico.

Consiste nel finanziare con la tecnica del leasing un consumatore. Siamo nella vasta area del credito al consumo; il leasing svolge la funzione di strumento tecnico finanziario. Non si osservano necessariamente le regole fondamentali del leasing, bensì quelle sul credito al consumo. Il fenomeno è noto alla prassi e si manifesta con relativa frequenza, sebbene siano finora mancate una riflessione volta a sviscerarne le componenti e una valutazione concreta degli aspetti operativi che lo concernono. Ed è assai appetitoso quale strumento alternativo a quelli fino a oggi utilizzati sul mercato finanziario. Il leasing finanziario prevede che una banca o un intermediario finanziario acquisti il bene richiesto dall'utilizzatore e glielo ceda in godimento per un certo periodo di tempo, in cambio di un canone periodico.

Alla scadenza, l'utilizzatore è tenuto a restituire il bene, salva la facoltà di conseguirne la proprietà contro il pagamento del riscatto, ovvero di rinnovare il rapporto per un ulteriore arco cronologico. Che il consumatore ricorra al leasing non è molto frequente. Se per una società, una ditta individuale, un imprenditore, un libero professionista simile contratto può risultare appetitoso, ciò non accade per il consumatore. Su costui, infatti, non ricadono i benefici di natura fiscale previsti per quegli altri. Rispetto alla species leasing al consumo, il credito al consumo assume il ruolo di genus. Ne discende che, se il contratto di leasing prevede alla scadenza il passaggio della proprietà, si applica la disciplina del credito al consumo; ove il trasferimento non sia contemplato, ciò non accade. La presenza, quale parte contraente, di un consumatore, qualifica il rapporto, facendolo rientrare nell'ambito delle figure negoziali del credito al consumo. A differenza delle altre forme creditizie, nelle quali viene proprietario della cosa sovvenzionata o dispone di una certa liquidità che potrà impiegare per i suoi fini, nel leasing il consumatore riceve il bene appetito in uso. Appare immediata la differenza con il prestito finalizzato, figura peculiare del credito al consumo, ove il cliente ottiene fin da subito la proprietà della cosa. Nella locazione finanziaria, invece, ne dispone soltanto, ferma restando la titolarità in capo al soggetto erogatore. (riproduzione riservata)

Il timore di oneri sconosciuti frena le aziende

Export, negli Usa paletti alle pmi

DI FLAVIO PRIMICERI

Il timore di dover affrontare oneri di recupero sconosciuti, unitamente ad altri aspetti legati alla scarsa conoscenza di una realtà culturalmente diversa, costituisce un freno alla voglia di export di molti piccoli e medi imprenditori europei, italiani in particolare.

Ciò accade anche nei confronti di paesi a economia avanzata come gli States, ove le garanzie sono sovente maggiori e sicuramente più celeri rispetto a quelle vigenti negli ordinamenti nazionali.

Tra i metodi stragiudiziali maggiormente utilizzati per la prevenzione di problematiche legate al recupero del credito negli Usa figura il security agreement, un contratto accessorio al contratto principale di fornitura, per effetto del quale l'acquirente garantisce il venditore con un pegno sulle merci oggetto del medesimo contratto. Gli oneri accessori da assolvere per la stipula di detto contratto si riducono sostanzialmente alla registrazione di questo contratto presso una sorta di ufficio del registro pubblico, da effettuare con l'aiuto di legale in loco. I tempi di espletamento di questa formalità sono molto brevi e nei casi più

semplici viene a costare poche centinaia di dollari. Nei casi più complessi il costo dell'operazione aumenta in maniera proporzionale. Il costo sostenuto è tuttavia ben ripagato dalla sicurezza garantita che esso genera.

Se questo contratto ha per oggetto beni mobili esso sarà denominato security interest in proceeds. Quest'ultimo, pur garantendo una buona sicurezza, non produce gli stessi effetti vincolanti connessi alla stipulazione del medesimo contratto avente a oggetto macchinari industriali o altre attrezzature. Quando il contratto ha a oggetto le cosiddette «capital good», le garanzie sono ancora maggiori.

La situazione appena delineata rappresenta una breve linea guida sulle modalità spesso seguite dai piccoli imprenditori per ottenere in via preventiva, stragiudiziale e non molto costosa, una garanzia di ottenere l'adempimento dell'obbligazione senza molte formalità e costituisce senz'altro la via meno onerosa e rischiosa per affrontare un mercato sconosciuto senza restarne bruciati. (riproduzione riservata)

Lecco-infoline
0832-242080

Pagina a cura di

UNIREC

UNIONE NAZIONALE IMPRESE

RECUPERO CREDITO

clo Fita-Confindustria

viale Pasteur, 10 - Roma

tel. 06/5912055 - fax 06/5912975

www.fita.it/unirec

E-Mail: unirec@fita.it